

PROVINCIA DI ANCONA

4.5

REGOLAMENTO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. E) L.R. 13.04.1995, N. 48

- Approvato con atto C.C. n. 128 del 28.09.1999



PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Assistenza Sanità

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT.E L.R. 13/04/95, N°48.

PREMESSA

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina in base all'art.12 della Legge n°241/90, la concessione di contributi economici ad Associazioni di Volontariato e Comitati Rionali, regolarmente iscritti negli appositi registri regionali, che promuovono attività per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi, di cui all'art.7del D.Lgs. n°22del 05/02/97.

MODALITA' DI CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale predisporrà un piano particolareggiato per assicurare la pulizia e custodia delle aree verdi comunali e i vari comitati di rione e associazioni volontarie, interessate a tale iniziativa, dovranno presentare regolare domanda di assegnazione, su moduli predisposti dal competente Ufficio comunale.

ARTICOLATO

Art.1 - Criteri Generali

La concessione del contributo avviene nel rispetto dei seguenti criteri e secondo le modalità del presente regolamento. Le istanze in carta semplice e su appositi moduli predisposti dal competente Ufficio comunale, firmate dal Legale Rappresentante del Comitato rionale e/o Associazione di volontariato, regolarmente iscritte negli appositi registri regionali, devono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, quale condizione prioritaria per l'accesso al beneficio le seguenti indicazioni:

- a) denominazione del Comitato, Associazione etc.;
- b) sede legale:





PROVINCIA DI ANCONA

- c) codice fiscale o partita Iva;
- d) generalità del Legale rappresentante;
- e) relazione generale sull'iniziativa per la quale si chiede il contributo economico;

Art.2 – Oggetto

Per le finalità di cui alla premessa l'Ente, le varie Associazioni di volontariato e i Comitati di rione collaborano nella gestione di pulizia e custodia delle aree verdi comunali, debitamente individuate dal competente Ufficio Tecnico Comunale. Lo svolgimento di tale collaborazione dell'attività sopraindicata è subordinata alla redazione ed approvazione dei singoli piani d'intervento di cui all'art.4.

Art.3 - Durata della collaborazione

La collaborazione delle varie Associazioni e/o Comitati può essere espressamente rinnovata di anno in anno con atto deliberativo della GM, previa verifica della esistenza dei requisiti necessari (iscrizione nei Registri Regionali, etc.).

Art.4 - Piani d'intervento

In relazione al servizio indicato nell'art.2, l'Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'Uffico Servizi Sociali Assistenza ed in accordo con le Associazioni di Volontariato e Comitati rionali, provvederà alla redazione dei singoli piani d'intervento che verranno approvati con delibera GM, procedendo poi a verifiche periodiche in ordine ai risultati raggiunti. In sede di approvazione di tali piani si procederà alla quantificazione del contributo economico gravante sull'Amministrazione Comunale e all'assunzione del conseguente impegno di spesa. All'Ufficio Tecnico Comunale è demandata la verifica periodica in ordine ai risultati raggiunti, le cui risultanze dovranno essere comunicate all'Ufficio Servizi Sociali, preposto all'erogazione.

Art.5 – Obblighi delle Associazioni Vol. e dei Comitati

Le Associazioni di Volontariato e i Comitati di rione dovranno:

- a) Assicurare che le prestazioni, stabilite con apposito programma approvato dalla G.M., vengano eseguite con propri mezzi e attrezzature e garantire altresì sotto la propria responsabilità, che le stesse siano eseguite da persone in possesso di idoneità psicofisica;
- b) Dare comunicazione al competente Ufficio Tecnico Comunale di eventuali interruzioni del servizio.

Per l'attuazione dei vari progetti il Comune intrattiene rapporti esclusivamente con il Legale Rappresentante delle Associazioni e/o Comitati.

L'Amministrazione Comunale è espressamente esonerata da ogni possibile responsabilità che possa derivare dallo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento.

Su



PROVINCIA DI ANCONA

Art.6 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale eroga con cadenza semestrale un contributo alle Associazioni di Volontariato e Comitati di rione tenendo conto delle spese sostenute per l'esecuzione dei singoli progetti d'intervento, le quali possono essere rappresentate da: materiale ed attrezzature per la propria attività e da spese diverse (piantumazione, custodia, etc.). L'Amministrazione Comunale potrà comunque richiedere la produzione di documenti giustificativi delle spese sostenute o di dichiarazioni sostitutive di atti notori rese ai sensi dell'art.8 della L.n°15/68, qualora abbia motivo di ritenere che le Associazioni di volontariato e i Comitati rionali non abbiano effettivamente sostenuto tali spese e/o per procedere ad eventuali rideterminazione del contributo economico. La G.M. in sede di approvazione dei singoli piani d'intervento e in corso degli stessi quantificherà l'importo esatto del contributo economico

da corrispondere alle Associazioni di Volontariato e Comitati Rionali.

---oooOooo---

